

REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CESAC SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Art. 1. Scopo

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie e i Comitati tecnici nonché le modalità di elezione delle cariche sociali.

Ogni partecipante all'Assemblea è tenuto ad osservarne le disposizioni.

Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme di Legge e di Statuto, riguardanti l'Assemblea della Società.

TITOLO I ASSEMBLEE

Art. 2. Partecipazione alle assemblee

Possono intervenire alle Assemblee, con diritto di voto, in proprio o per delega scritta, i soci regolarmente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Possono inoltre partecipare, senza alcun diritto di voto, persone esterne ed i dipendenti della Cooperativa, espressamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci devono sottoscrivere, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, l'apposito foglio presenze, nonché esibire se richiesto, un documento di identità per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e le eventuali deleghe possedute.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Il socio sovventore potrà delegare soltanto un altro socio sovventore.

In nessun caso può essere indicato come delegato un Amministratore, un Sindaco o un dipendente della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Art. 3. Accertamento dell'identità e della legittimazione dei partecipanti

Il Presidente dell'Assemblea si avvale di personale da lui espressamente autorizzato per la verifica dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare all'Assemblea nonché per la verifica delle deleghe.

Ai soci aventi diritto di voto potrà essere consegnato un tagliando di identificazione, per un miglior funzionamento dell'Assemblea.

In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide inappellabilmente il Presidente della stessa.

Non possono essere introdotti nei locali dell'Assemblea apparecchi di registrazione o fotografici, senza espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 4. Presidenza dell'Assemblea e compiti del Presidente

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente vicario ed in assenza anche di questi, dal Vicepresidente; inoltre qualora venga a mancare quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'Assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

I soci che in corso di Assemblea, per qualunque motivo, intendano allontanarsi definitivamente dai locali in cui la stessa si svolge, debbono comunicarlo espressamente al Presidente.

I verbali delle Assemblee sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 5. Intervento in video conferenza

Si applicano le disposizioni del presente articolo qualora nell'avviso di convocazione, sussistendo le condizioni previste nello Statuto sociale, sia stata prevista la possibilità di collegarsi mediante sistemi informatici di videoconferenza messi a disposizione dalla Cooperativa.

L'avviso di convocazione conterrà a tal fine l'indicazione dei luoghi dai quali sarà attivato il collegamento in occasione dell'adunanza nonché l'invito, per coloro che intendano partecipare in video conferenza, a darne comunicazione all'ufficio di Presidenza almeno due giorni prima quello fissato per l'Assemblea.

Un incaricato del Presidente, presente in ciascuno dei luoghi video collegati, provvederà secondo quanto stabilito al precedente articolo 3 all'accertamento dell'identità dei soggetti video collegati. Previa comunicazione all'ufficio di Presidenza almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, è consentito altresì l'intervento del socio mediante collegamento dalla propria sede o dal proprio domicilio. Anche in tale ipotesi il programma informatico di video conferenza sarà messo a disposizione da parte della Cooperativa la quale provvederà ad attivare il collegamento. La legittimità dell'intervento tramite video conferenza da un luogo diverso da quelli indicati nell'avviso di convocazione è subordinata al previo deposito o invio presso la sede sociale, per coloro che non vi abbiano già provveduto in passato ed almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, dei documenti di cui al precedente articolo 2.

Il Presidente, anche tramite un suo delegato, procederà all'accertamento anche visivo dell'identità dei soggetti video collegati.

Il socio collegato esprimerà il proprio voto mediante dichiarazione orale chiara, formale ed inequivoca, che sarà prontamente messa a verbale.

Non è ammesso l'intervento in video conferenza per la elezione delle cariche sociali.

Art. 6. Apertura dei lavori ed esposizione degli argomenti

Il Presidente dell'Assemblea accerta la valida costituzione dell'Assemblea medesima e dichiara aperti i lavori, dando lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello contenuto nella convocazione.

Il Presidente o, su suo invito, il Vice Presidente, i Consiglieri, i Sindaci, i Dirigenti e le persone invitate a partecipare, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dirige la discussione, fissando eventualmente un limite di tempo per la discussione stessa.

Art. 7. Svolgimento delle Assemblee

Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte, svolgendo il proprio intervento per la durata massima stabilita dal Presidente dell'Assemblea.

Coloro che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, dopo che quest'ultimo ha dato lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno e fino a quando non abbia dichiarato chiusa la discussione.

Il Presidente e, su suo invito, il Vice Presidente, i Consiglieri, i Sindaci, i Dirigenti e le persone invitate a partecipare, possono rispondere ai soci, dopo l'intervento di ciascuno di essi, oppure riservarsi di farlo al termine di tutti gli interventi.

Il Presidente può disporre la registrazione sonora degli interventi, previa informativa ai soci.

Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la stessa e non sono più ammesse richieste d'intervento tardive sull'argomento già trattato e discusso.

Art. 8. Mantenimento dell'ordine

Al Presidente è demandato il compito di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di consentirne un corretto svolgimento.

In caso di comportamenti inurbani o violenti il Presidente può sospendere l'adunanza, previo ammonimento diretto al socio responsabile; nei casi più gravi, e qualora tali comportamenti persistano, il Presidente può ordinarne l'allontanamento.

Il Presidente è altresì legittimato a togliere la parola ai soci che intervengano senza averne fatto richiesta o senza essere stati autorizzati, che prolunghino il loro intervento oltre la durata stabilita, che espongano fatti, circostanze o considerazioni manifestamente non pertinenti rispetto all'argomento in discussione, ovvero che pronuncino parole o frasi offensive o volgari.

Art. 9. Modalità delle votazioni

La votazione, per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, va fatta per alzata di mano, con prova e controprova, con eccezione della votazione per le cariche sociali, che si terrà secondo le modalità previste dal presente regolamento.

L'Assemblea su indicazione del Presidente, può scegliere, fra i soci presenti, almeno due Scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni della stessa.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, stabilisce la durata di apertura del seggio, per la votazione riguardante le cariche sociali.

Del risultato delle votazioni su tutti gli argomenti deliberati dovrà esserne dato atto nel verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale dovrà contenere l'indicazione del numero dei soci che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti nonché, anche in allegato, l'indicazione delle generalità dei soci che hanno espresso voto contrario o astensione.

Dovrà altresì essere riportato a verbale, in modo sintetico, e qualora i soci intervenuti ne facciano richiesta, il contenuto dei vari interventi.

TITOLO II ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 10. Determinazione del numero dei Consiglieri

Nel corso di una Assemblea precedente quella relativa al rinnovo delle cariche sociali in scadenza, deve essere definito, su proposta del Presidente e mediante alzata di mano, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eligendo.

Qualora anteriormente a tale appuntamento assembleare, si verifichi la cessazione di tutti gli amministratori, la definizione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione eligendo avviene nel corso della medesima Assemblea di nomina.

Art. 11. Criteri di rappresentatività

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 membri di cui 3 in rappresentanza dei detentori di strumenti finanziari partecipativi e dei soci finanziatori e 12 in rappresentanza dei soci cooperatori.

Ai soci finanziatori è riservato 1 posto in caso di loro presenza nella base sociale e 2 ai detentori di strumenti finanziari partecipativi; in caso di assenza di soci finanziatori i 3 posti saranno tutti riservati ai detentori di strumenti finanziari partecipativi.

I rappresentanti degli strumenti finanziari partecipativi saranno indicati e nominati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 dello statuto.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 44 comma 2 dello statuto, per cui nella nomina del Consiglio di Amministrazione è necessario garantire la rappresentatività dei soci cooperatori, avendo riguardo di dare rilievo all'ambito territoriale in cui hanno sede ed operano prevalentemente ed ai diversi settori merceologici delle produzioni in cui si realizza lo scambio mutualistico, la rappresentanza dei soci cooperatori è costituita in categorie e all'interno di esse in aree territoriali.

Allo scopo di dare rilievo all'ambito territoriale in cui i soci cooperatori hanno sede ed operano prevalentemente sono individuate le seguenti 3 aree territoriali:

- Area "RA" ovvero il territorio della Provincia di Ravenna;
- Area "BO Est" ovvero il territorio posto ad Est della autostrada A13 a Nord e A1 a Sud di Bologna, esclusa la Provincia di Ravenna;
- Area "BO Ovest" ovvero il territorio posto ad Ovest della autostrada A13 a Nord e A1 a Sud di Bologna.

In particolare per dare rappresentatività alle categorie rappresentanti i diversi settori merceologici delle produzioni dovrà essere garantita la presenza nel Consiglio di Amministrazione di 1 membro appartenente alla categoria dei conferenti uva, mentre gli altri saranno individuati nella categoria dei conferenti cereali;

La composizione del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza delle aree territoriali e delle categorie per settori merceologici delle produzioni sarà la seguente:

Settori / Area	RA	BO Est	BO Ovest
Conferenti cereali	4	4	3
Conferenti uva	1	0	0
Soci finanziatori o possessori di strumenti finanziari	3		

Per il caso descritto all'art. 47, c. 1 dello statuto sociale, di sostituzione di un membro dell'Organo Amministrativo, dovrà essere salvaguardata la proporzione di cui ai commi precedenti.

Art. 12. Elezione del Consiglio di Amministrazione

Entro le ore 12.00 del terzo giorno antecedente la data della prima convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, per garantire la continuità della vita amministrativa della Cooperativa, sulla base della consistenza determinata dall'Assemblea, come previsto dal precedente articolo 10, dovrà far esporre presso la sede sociale, ovvero sul sito web, un elenco di candidati alla carica di consigliere.

Nel caso in cui la suddetta scadenza coincida con la giornata di sabato, domenica o altra festività, il termine sarà anticipato alle ore 12.00 del giorno lavorativo immediatamente precedente.

Nella compilazione della lista, il Consiglio di Amministrazione dovrà salvaguardare la rappresentatività delle categorie dei soci per ogni area come definite dal precedente art. 11.

La lista sarà composta di quattro gruppi di nominativi in rappresentanza dei soci conferenti uva e cereali, suddivisi per area come definito dal precedente articolo 11 e dal gruppo dei detentori degli strumenti finanziari partecipativi e dei soci finanziatori.

Coloro che non essendo compresi nella lista redatta dal Consiglio e avendo i requisiti per ricoprire la carica, intendessero candidarsi, devono redigere una dichiarazione di candidatura sottoscritta, con l'indicazione, per i soci operatori, dello scambio mutualistico effettuato e dell'area in cui è concentrata la prevalente produzione conferita, che deve pervenire alla società entro le ore 12.00 del giorno lavorativo anteriore a quello dell'Assemblea di prima convocazione, fax o posta elettronica certificata. Nel caso in cui la suddetta scadenza coincida con la giornata di sabato, domenica o altra festività, il termine sarà anticipato alle ore 12.00 del giorno lavorativo immediatamente precedente.

L'elenco delle candidature pervenute sarà reso noto nel corso dell'Assemblea di prima convocazione, con le modalità più idonee definite dal Presidente dell'Assemblea; nel caso di ricorso alla seconda convocazione, il suddetto elenco delle candidature sarà pubblicato con modalità analoghe a quanto previsto per la lista redatta dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Art. 13. Voto

In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 9, per l'elezione delle cariche sociali l'Assemblea potrà stabilire di procedere, oltre che per acclamazione, altresì mediante l'impiego di schede in cui sarà riportato l'intero elenco dei candidati presentati dal Consiglio, già suddivisi per aree e categorie ed un numero sufficiente di righe bianche in cui indicare i candidati non presentati già dal Consiglio.

L'indicazione dei nominativi sulla scheda è semplicemente orientativa e non vincola il voto del Socio, rimanendo quest'ultimo libero di esprimere il proprio voto, a favore di qualsiasi altra persona compresa nell'elenco delle candidature.

Spettano al socio un numero di preferenze, per ogni area e per ogni categoria, pari al numero indicato nella tabella di cui al precedente art. 11, fatti salvi i candidati scelti a rappresentare i soci finanziatori o i possessori di strumenti finanziari partecipativi.

Il Socio elettore ha diritto di prendere visione dell'elenco soci.

Art. 14. Modalità di espressione del voto

Le schede sono nulle allorché contengono segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il Socio elettore, oppure contengono un numero di candidati votati, anche per singola area e categoria, superiore al numero delle preferenze da esprimere.

E' nullo, altresì, il voto riferito ad uno o più candidati, ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa, sulla loro identità. La nullità per incertezza relativa ad uno o ad alcuni soltanto dei candidati scelti non inficia la preferenza espressa per gli altri nominativi.

Sono bianche le schede nelle quali non appaia né alcuna crocetta, né l'indicazione specifica di un nominativo da eleggere.

Nel caso di omonimia, relativa sia al nome, sia al cognome, dovrà essere indicata accanto a tali dati, la data di nascita o la residenza del Socio.

Art. 15. Scrutatori

Nel caso in cui l'Assemblea debba procedere all'elezioni delle Cariche Sociali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà costituire uno o più seggi, ciascuno composto da tre o più Scrutatori e proporrà all'Assemblea la nomina di un Presidente degli Scrutatori, al quale nei casi controversi dovrà essere demandata ogni decisione.

Nel caso di votazione segreta tutte le schede, prima della distribuzione ai soci, dovranno essere autenticate dal Presidente degli Scrutatori o da altro Scrutatore da egli espressamente delegato.

Al Presidente degli Scrutatori spettano inoltre i seguenti controlli:

- a) controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- b) sorveglianza della fase di spoglio delle schede, da parte degli Scrutatori;
- c) redazione e sottoscrizione del verbale, con i risultati finali delle elezioni.

Il neoeletto Consiglio di Amministrazione sarà convocato, per la prima volta, dal consigliere più anziano.

Art. 16. Esito delle votazioni

Risultano eletti, per singola area e categoria, i candidati con il maggior numero di voti riportati nel numero massimo previsto nella ripartizione di cui all'art. 11.

In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato da più tempo socio della Cooperativa.

Art. 17. Collegio Sindacale

Nel rispetto dei termini previsti dal precedente art. 12, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea i nominativi dei candidati alla carica di sindaco, indicando chi presiederà il Collegio, i membri effettivi e quelli supplenti.

L'assemblea delibera sulla nomina del Collegio Sindacale con il sistema dell'alzata di mano.

In caso di mancata approvazione da parte della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, il Presidente farà stampare un numero di schede - pari al numero dei soci legittimati al voto - contenenti una sezione per il Presidente del Collegio, una sezione per i sindaci effettivi e una sezione per i sindaci supplenti, ciascuna con tanti spazi vuoti quanti sono i nominativi da eleggere. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

TITOLO III COMITATI TECNICI

Art. 18. Nomina dei Comitati

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare sulla nomina di un Comitato tecnico ovvero di più Comitati tecnici di settore al fine di offrire all'organo amministrativo uno strumento conoscitivo, in ordine agli andamenti delle attività dei soci.

Al massimo, possono essere nominati tanti Comitati tecnici di settore quanti sono i settori merceologici in cui opera la Cooperativa.

Art. 19. Composizione e funzionamento dei Comitati

Il Comitato tecnico ovvero i Comitati di settore sono composti da un numero variabile da 3 a 13 componenti scelti tra i soci cooperatori, cui si aggiungono il Presidente e Vice Presidente della Cooperativa.

Alle riunioni dei Comitati di settore il Presidente può invitare il responsabile del settore così come le figure con responsabilità sulle aree gestionali della Cooperativa.

Il Comitato ha un proprio coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il coordinatore del Comitato e il Presidente della Cooperativa concordano le convocazioni dei Comitati, dandone notizia anche al Collegio Sindacale, i cui membri possono assistere alle riunioni.

Il Comitato dovrà essere convocato almeno ogni trimestre, presso una delle sedi aziendali.

Art. 20. Compiti dei Comitati

Le funzioni dei Comitati sono di supporto alla costruzione delle scelte aziendali, nel rispetto delle impostazioni del budget e potendo attingere ai dati elaborati del controllo di gestione ~~di Cesac~~ della Cooperativa.

I Comitati esprimono pareri e proposte su richiesta del Consiglio di Amministrazione che se ne servirà nella gestione della società.

In particolare il Comitato Tecnico e, ovvero i Comitati di Settore, limitatamente al proprio settore, esprimono le proprie considerazioni su:

- piano delle manutenzioni e investimenti;
- programma del conferimento o scambio mutualistico;
- proposte variazioni del regolamento conferimento;
- andamento commerciale almeno per le relazioni trimestrali;
- rendicontazione economica - finanziaria e proposta di bozza del bilancio;
- proposta della liquidazione;
- ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è impegnato a fornire a ciascuno dei Comitati, le seguenti informative aziendali:

- il piano triennale patrimoniale e finanziario approvato dal C.d.A.;
- il budget aziendale annuale approvato dal C.d.A.;
- le relazioni sull'andamento gestionale e i bilanci infra annuali;
- la bozza di bilancio presentata al C.d.A.;
- il bilancio approvato dal C.d.A..

Art. 21. Modifiche

Il presente Regolamento potrà essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute dallo Statuto Sociale della Cooperativa.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea generale ordinaria dei soci del **27/03/2019** della CESAC Società Cooperativa agricola - sita in Via Frattina n. 11 - Conselice (RA)